

**CHIARIMENTI ALLA DISCIPLINA  
SULLA DEDUCIBILITA'  
DELLE PERDITE SU CREDITI  
Circolare 26/E 2013**

Dr. Pasquale Di Giulio

**Montesilvano, 9 dicembre 2013**

# NOVITA' DI PRASSI

## CIRCOLARE 26/E 2013 - CHIARIMENTI ALLA DISCIPLINA SULLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI

### INQUADRAMENTO GENERALE DEL REGIME FISCALE DEI CREDITI

PRE  
REQUISITO  
CIVILISTICO

I CREDITI DEVONO ESSERE VALUTATI AL  
PRESUNTO VALORE DI REALIZZO (ART. 2426  
CODICE CIVILE)

LA PERDITA SU CREDITI DEVE  
ESSERE PRESENTE PRIMA DI  
TUTTO A CONTO ECONOMICO  
DELL'ESERCIZIO (art. 109,  
comma 4 TUIR) O DI ESERCIZI  
PRECEDENTI (art. 109, comma  
4, lett. a), TUIR)

AI FINI DELLA  
DEDUZIONE

PER DETERMINARE IL  
PRESUNTO VALORE DI  
REALIZZO :  
1. STRALCIARE A  
PERDITA I CREDITI  
RITENUTI INESIGIBILI  
2. ACCANTONARE UNA  
SVALUTAZIONE AL  
RELATIVO FONDO PER IL  
CREDITO RITENUTO  
INESIGIBILE

# NOVITA' DI PRASSI

## CIRCOLARE 26/E 2013 - CHIARIMENTI ALLA DISCIPLINA SULLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI

### INQUADRAMENTO GENERALE DEL REGIME FISCALE DEI CREDITI

DAL PUNTO DI VISTA CIVILISTICO LA COMPONENTE NEGATIVA RELATIVA AL CREDITO INESIGIBILE PUO' DERIVARE DA UNA VALUTAZIONE CON DIVERSE RIPERCUSSIONI SUL CONTO ECONOMICO

PURCHE' CI SIANO ELEMENTI DI CERTEZZA DI INESIGIBILITA' DEL CREDITO

IN UN PRIMO CASO SI POTREBBE IMPUTARE LA COMPONENTE NEGATIVA COME SVALUTAZIONE DEI CREDITI ISCRITTI NELL'ATT. CIRC. (Voce B10d C.E.)

NEL CASO LA COMPONENTE NEGATIVA SIA UNA PERDITA SU CREDITI NON COPERTA DA UNO SPECIFICO FONDO (Voce B14 C.E.)

# NOVITA' DI PRASSI

## CIRCOLARE 26/E 2013 – CHIARIMENTI ALLA DISCIPLINA SULLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI

### INQUADRAMENTO GENERALE DEL REGIME FISCALE DEI CREDITI

ART. 106  
TUIR

DEDUCIBILITA' FORFETARIA IN CASO DI INESIGIBILITA'  
POTENZIALE

MISURA FORFETARIA DELLO 0,50% DEL VALORE NOMINALE DEL CREDITO ISCRITTO IN BILANCIO FINO AL VALORE DEL 5% DEL VALORE DEL MONTE CREDITI ISCRITTI IN BILANCIO

ART. 101 C.  
5 TUIR

DEDUCIBILITA' ANALITICA IN CASO DI INESIGIBILITA'  
DEFINITIVA

REQUISITI DI NATURA PROBATORIA AL RICORRERE DEI QUALI, SONO DEDUCIBILI, SENZA LIMITI, GLI ONERI DERIVANTI DALLA MANCATA ESIGIBILITA' DEI CREDITI



# NOVITA' DI PRASSI

## CIRCOLARE 26/E 2013 - CHIARIMENTI ALLA DISCIPLINA SULLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI

### INQUADRAMENTO GENERALE DEL REGIME FISCALE DEI CREDITI

RIMANGONO DISTINTE LE SITUAZIONI ANCHE AI FINI FISCALI

#### ART. 106 TUIR

CONSENTE LA DEDUCIBILITA'  
DELLA SVALUTAZIONE  
OPERATA IN BILANCIO DELLO 0,50 %  
DEI CREDITI COMMERCIALI,  
FORFETTARIAMENTE E SENZA ALCUNA  
INDAGINE SUL GRADO DI ESIGIBILITA'

#### ART. 101 c. 5 TUIR

LE PERDITE DISCIPLINATE DALL'ART.  
101 TUIR RIGUARDANO I CREDITI DI  
QUALSIASI NATURA CHE VENGONO  
STRALCIATE O SVALUTATE QUANDO SI  
PRESENTANO ELEMENTI CERTI E PRECISI  
INCLUSE LE NUOVE IPOTESI INTRODOTTE  
DAL DECRETO SVILUPPO  
DELLO SCORSO ANNO




# NOVITA' DI PRASSI

## CIRCOLARE 26/E 2013 - CHIARIMENTI ALLA DISCIPLINA SULLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI

### DISCIPLINA SVALUTAZIONE CREDITI EX ART. 106 TUIR

LE SVALUTAZIONI DEI CREDITI *COMMERCIALI* RISULTANTI IN BILANCIO, PER L'IMPORTO NON COPERTO DA GARANZIA ASSICURATIVA, SONO DEDUCIBILI IN CIASCUN ESERCIZIO DELLO 0,50% DEL VALORE NOMINALE O DI ACQUISIZIONE



LA DEDUZIONE NON E' PIU' AMMESSA QUANDO L'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SVALUTAZIONI E DEGLI ACCANTONAMENTI HA RAGGIUNTO IL 5% DEL VALORE NOMINALE O DI ACQUISIZIONE DEI CREDITI ISCRITTI IN BILANCIO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

SE QUINDI IN UN ESERCIZIO LE SVALUTAZIONI ECCEDONO IL 5% DEL VALORE DEI CREDITI ISCRITTI IN BILANCIO, L'ECCEDENZIA CONCORRE A FORMARE BASE IMPONIBILE

# NOVITA' DI PRASSI

## CIRCOLARE 26/E 2013 - CHIARIMENTI ALLA DISCIPLINA SULLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI

### DISCIPLINA PERDITE SU CREDITI EX ART. 101 C. 5 TUIR

LA DISCIPLINA IN ESAME SI APPLICA IN PRESENZA DI PERDITE CONSIDERATE DEFINITIVE, CIOE' QUANDO SI ESCLUDE L'EVENTUALITA' CHE IN FUTURO SI RIESCA A REALIZZARE, IN TUTTO O IN PARTE, IL CREDITO

ART. 33 COMMA 5 DEL D.L. 83/12, CONVERTITO IN L. 134/2012, CHE MODIFICA L'ART. 101 COMMA 5 DEL DPR 917/86 (TUIR)



**N.B**

LE PERDITE SU CREDITI SONO DEDUCIBILI SE RISULTANO DA ELEMENTI CERTI E PRECISI E IN OGNI CASO, PER LE PERDITE SU CREDITI, SE IL DEBITORE E' ASSOGGETTATO A PROCEDURE CONCORDI O HA CONCLUSO UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

**NON DALLA BASE  
IMPONIBILE IRAP**



# NOVITA' DI PRASSI

## CIRCOLARE 26/E 2013 – CHIARIMENTI ALLA DISCIPLINA SULLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI

### DISCIPLINA PERDITE SU CREDITI EX ART. 101 C. 5 TUIR

PERDITE SU CREDITI DEDUCIBILI IN OGNI CASO, QUANDO IL DEBITORE E' ASSOGGETTATO A PROCEDURE QUALI:

- FALLIMENTO
- LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
- CONCORDATO PREVENTIVO
- AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI

GIA' PREVISTE DAL PRECEDENTE ART. 101, COMMA 5 TUIR

- ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

INTRODOTTO DAL DECRETO SVILUPPO



# NOVITA' DI PRASSI

## CIRCOLARE 26/E 2013 – CHIARIMENTI ALLA DISCIPLINA SULLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI

### DISCIPLINA PERDITE SU CREDITI EX ART. 101 C. 5 TUIR

PER DIMOSTRARE L'ESISTENZA DI ELEMENTI CERTI E PRECISI NECESSARI A DIMOSTRARE I REQUISITI DI DEDUCIBILITA' EX ART. 101 C. TUIR, OCCORRE UNA VALUTAZIONE CASO PER CASO. VI SONO ALCUNE LINEE GUIDA PER INDIVIDUARE TALI CONDIZIONI

PERDITE SU CREDITI  
DERIVANTI DA PROCESSO  
VALUTATIVO

IL CREDITO PERMANE  
NELLA SFERA GIURIDICA  
DEL CREDITORE, QUINDI  
LA PERDITA E'  
DETERMINATA CON UN  
PROCESSO VALUTATIVO  
INTERNO

PERDITE SU CREDITI  
DERIVANTI DA ATTI  
REALIZZATIVI

LA TITOLARITA' DEL  
CREDITO E' TRASFERITA  
O ESTINTA E DI NORMA  
IL CREDITO E'  
CANCELLATO DAL  
BILANCIO

PERDITE SU CREDITI DI  
MODESTA ENTITA'

GLI ELEMENTI CERTI E  
PRECISI SONO SEMPRE  
DIMOSTRATI QUANDO IL  
CREDITO E' DI VALORE  
INFERIORE AD €  
5.000,00 O € 2.500,00



# NOVITA' DI PRASSI

## CIRCOLARE 26/E 2013 – CHIARIMENTI ALLA DISCIPLINA SULLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI

DISCIPLINA PERDITE SU CREDITI EX ART. 101 C. 5 TUIR

PERDITE SU CREDITI DERIVANTI DA PROCESSO VALUTATIVO

LA DEFINITIVITA' DELLA PERDITA SI PUO' DIMOSTRARE SOLO IN PRESENZA DI UNA SITUAZIONE OGGETTIVA DI INSOLVENZA NON TEMPORANEA DEL DEBITORE DA DIMOSTRARE CON ELEMENTI DI PROVA

STATO DI FUGA, IRREPERIBILITA' O FURTO DI IDENTITA' DEL DEBITORE

ESITO NEGATIVO DELLE AZIONI ESECUTIVE ATTIVATE DAL CREDITORE

PERSISTENTE ASSENZA DEL DEBITORE


DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA SCONSIGLIATA INSTAURAZIONE DI PROCEDURE ESECUTIVE A CAUSA DI UNA SITUAZIONE DI INCAPENZA ECONOMICA E PATRIMONIALE DEL DEBITORE

# NOVITA' DI PRASSI

## CIRCOLARE 26/E 2013 - CHIARIMENTI ALLA DISCIPLINA SULLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI

DISCIPLINA PERDITE SU CREDITI EX ART. 101 C. 5 TUIR

PERDITE SU CREDITI DERIVANTI DA ATTI REALIZZATIVI



# NOVITA' DI PRASSI

## CIRCOLARE 26/E 2013 - CHIARIMENTI ALLA DISCIPLINA SULLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI

DISCIPLINA PERDITE SU CREDITI EX ART. 101 C. 5 TUIR

PERDITE SU CREDITI DI MODESTA ENTITA'

DAL 26 GIUGNO 2012 LE PERDITE SU CREDITI SONO DEDUCIBILI IMMEDIATAMENTE, IN QUANTO AUTOMATICAMENTE PROVATA LA SUSSISTENZA DI ELEMENTI CERTI E PRECISI SENZA LA NECESSITA' DI FORNIRE ULTERIORI PROVE SE RICORRONO CONGIUNTAMENTE DUE CONDIZIONI:

IL TERMINE DI SCADENZA DEL PAGAMENTO E' DECORSO DA  
ALMENO SEI MESI

E' DI MODESTA ENTITA'

5.000 EURO PER LE IMPRESE DI  
RILEVANTI DIMENSIONI (RICAVI NON  
INFERIORI A 100 MILIONI DI EURO)

2.500 EURO NEGLI ALTRI CASI

# NOVITA' DI PRASSI

## CIRCOLARE 26/E 2013 - CHIARIMENTI ALLA DISCIPLINA SULLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI

DISCIPLINA PERDITE SU CREDITI EX ART. 101 C. 5 TUIR

PERDITE SU CREDITI DI MODESTA ENTITA'

LA VERIFICA DELLA MODESTA ENTITA' DEL CREDITO

VA  
INDIVIDUATA  
CONSIDERANDO  
IL VALORE  
NOMINALE DEL  
CREDITO A  
PRESCINDERE  
DA EVENTUALI  
SVALUTAZIONI  
EFFETTUATE  
IN SEDE  
CONTABILE E  
FISCALE

QUALORA  
SIA STATO  
RISCOSSO  
PARZIALME  
NTE DEVE  
ESSERE  
CONDOTTA  
AL NETTO  
DEGLI  
IMPORTI  
INCASSATI

SE L'IMPRESA E'  
SUBENTRATA  
NELLA  
TITOLARITA' DEL  
CREDITO PER  
EFFETTO DI ATTI  
TRASLATIVI, SI  
FA RIFERIMENTO  
AL  
CORRISPETTIVO  
RICONOSCIUTO IN  
SEDE DI  
ACQUISTO DEL  
CREDITO

DEVE ESSERE  
EFFETTUATA  
CONSIDERANDO  
ANCHE L'IVA  
(TOTALE  
FATTURA). NON  
RILEVANO INVECE  
GLI INTERESSI  
DI MORA E GLI  
ONERI ACCESSORI  
IN CASO DI  
INADEMPIMENTO

DEVE ESSERE  
EFFETTUATA  
IN RELAZIONE  
ALLA SINGOLA  
OPERAZIONE, A  
PRESCINDERE CHE  
IN RELAZIONE  
ALLO STESSO  
DEBITORE  
SUSSISTANO PIU'  
POSIZIONI  
CREDITORIE

# NOVITA' DI PRASSI

**CIRCOLARE 26/E 2013 - CHIARIMENTI ALLA DISCIPLINA SULLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI**

**DISCIPLINA PERDITE SU CREDITI EX ART. 101 C. 5 TUIR**

**PERDITE SU CREDITI DI MODESTA ENTITA'**

**TERMINE DI SEI MESI DALLA SCADENZA DEL PAGAMENTO DEL CREDITO  
(SECONDO LE CONDIZIONI INDICATE IN FATTURA)**

**IL TERMINE DI SEI MESI PREVISTO DALLA NORMA PER I CREDITI DI MODESTA ENTITA' RAPPRESENTA IL MOMENTO A PARTIRE DAL QUALE LA PERDITA PUO' ESSERE FISCALMENTE DEDOTTA, CONSIDERANDO CHE ESSA DIVIENE EFFETTIVAMENTE DEDUCIBILE DAL REDDITO D'IMPRESA SOLO NELL'ESERCIZIO IN CUI E' IMPUTATA A CONTO ECONOMICO**

# NOVITA' DI PRASSI

## CIRCOLARE 26/E 2013 - CHIARIMENTI ALLA DISCIPLINA SULLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI

DISCIPLINA PERDITE SU CREDITI EX ART. 101 C. 5 TUIR

PERDITE SU CREDITI DI MODESTA ENTITA'

TERMINE DI SEI MESI DALLA SCADENZA DEL PAGAMENTO DEL CREDITO

QUALORA L'IMPRESA IMPUTI LA PERDITA NEL CONTO ECONOMICO RELATIVO AD UN ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI MATURANO I SEI MESI DELLA SCADENZA DEL CREDITO, ANCHE LA DEDUZIONE FISCALE DEVE ESSERE RINVIATA AL PERIODO D'IMPOSTA D'IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO

QUALORA L'IMPRESA IMPUTI LA PERDITA NEL CONTO ECONOMICO RELATIVO AD UN ESERCIZIO PRECEDENTE A QUELLO DI MATURAZIONE DEI SEI MESI E NON SIA STATA DEDOTTA FISCALMENTE - PERCHE' NON AVENTE I REQUISITI DI DEDUCIBILITA' - LA STESSA DOVRA' CONSIDERARSI DEDUCIBILE NEL PERIODO D'IMPOSTA DI MATURAZIONE DEL SEMESTRE

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER LA PERDITA IMPUTATA A C.E. PRECEDENTE E RINVIATA ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO


# NOVITA' DI PRASSI

## CIRCOLARE 26/E 2013 - CHIARIMENTI ALLA DISCIPLINA SULLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI

DISCIPLINA PERDITE SU CREDITI EX ART. 101 C. 5 TUIR

PERDITE SU CREDITI DI MODESTA ENTITA' - CASO PRATICO 1

SCADUTI DA PIU' DI 6 MESI



LA VERIFICA DEL LIMITE QUANTITATIVO PER SINGOLO CREDITO CONSENTE DI PORTARE IN DEDUZIONE LE PERDITE DERIVANTI DA ENTRAMBE LE FATTURE

N.B.

NEL CASO I CREDITI SI RIFERISCANO AL MEDESIMO RAPPORTO CONTRATTUALE (ES. CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE), LA MODESTA ENTITA' DEVE ESSERE VERIFICATA PRENDENDO COME RIFERIMENTO IL SALDO COMPLESSIVO DEI CREDITI A FINE ANNO E SCADUTI DA ALMENO SEI MESI




# NOVITA' DI PRASSI

## CIRCOLARE 26/E 2013 - CHIARIMENTI ALLA DISCIPLINA SULLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI

DISCIPLINA PERDITE SU CREDITI EX ART. 101 C. 5 TUIR

PERDITE SU CREDITI DI MODESTA ENTITA' - CASO PRATICO 2




IL LIMITE QUANTITATIVO E' RISPETTATO POICHE' IL SALDO COMPLESSIVO DEI CREDITI SCADUTI NON SUPERA € 2.500,00, INFATTI IL CREDITO NON SCADUTO NON VA CONSIDERATO

# NOVITA' DI PRASSI

## CIRCOLARE 26/E 2013 - CHIARIMENTI ALLA DISCIPLINA SULLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI

DISCIPLINA PERDITE SU CREDITI EX ART. 101 C. 5 TUIR

PERDITE SU CREDITI DI MODESTA ENTITA' - CASO PRATICO 3



NEL 2014, SI POTRA' DEDURRE SIA LA PERDITA DI € 2.300,00 (RELATIVA AI DUE CREDITI LA CUI MODESTA ENTITA' E' STATA VERIFICATA NEL 2013), SIA LA PERDITA RIFERITA AL CREDITO DI € 2.000,00 (SEMPRE CHE RISULTI SODDISFATTA L'IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO)


# NOVITA' DI PRASSI

## CIRCOLARE 26/E 2013 - CHIARIMENTI ALLA DISCIPLINA SULLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI

DISCIPLINA PERDITE SU CREDITI EX ART. 101 C. 5 TUIR

COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 106 TUIR

QUALORA RISULTI PRESENTE UN FONDO SVALUTAZIONE CREDITI, COSTITUITO CON ACCANTONAMENTI FISCALMENTE DEDUCIBILI AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 TUIR, LA PERDITA SU CREDITI DEVE PRIORITARIAMENTE ESSERE IMPUTATA AL SUDDETTO FONDO, COME DISPOSTO DAL COMMA 2 DELLO STESSO ART. 106



DA CIO' DISCENDE CHE AL VERIFICARSI DI PERDITE SU CREDITI CHE PRESENTANO I REQUISITI DI DEDUCIBILITA' DI CUI ALL'ART. 101, COMMA 5 DEL TUIR, DEVE ESSERE UTILIZZATO IN VIA PRELIMINARE IL FONDO; TALI PERDITE QUINDI RIDUCONO IL REDDITO IMPONIBILE DELL'ESERCIZIO SOLO PER LA PARTE CHE ECCEDE L'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SVALUTAZIONI E DEGLI ACCANTONAMENTI DEDOTTI NEI PRECEDENTI ESERCIZI

# NOVITA' DI PRASSI

## CIRCOLARE 26/E 2013 – CHIARIMENTI ALLA DISCIPLINA SULLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI

GLI ELEMENTI CERTI E PRECISI SUSSISTONO INOLTRE QUANDO IL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DEL CREDITO E' PRESCRITTO

LA CIRCOLARE FA RIFERIMENTO ALL'ART. 2934 C.C. "OGNI DIRITTO SI ESTINGUE PER PRESCRIZIONE, QUANDO IL TITOLARE NON LO ESERCITA PER IL TEMPO DETERMINATO DALLA LEGGE"

LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI ESECUZIONE DEL CREDITO ISCRITTO IN BILANCIO HA COME EFFETTO QUELLO DI CRISTALLIZZARE LA PERDITA EMERSA E DI RENDERLA DEFINITIVA

SECONDO L'ART. 2943 C.C. LA PRESCRIZIONE E' INTERROTTA DALLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO CON IL QUALE SI INIZIA UN GIUDIZIO, O DA OGNI ATTO CHE VALE A COSTITUIRE IN MORA IL DEBITORE

# NOVITA' DI PRASSI

## CIRCOLARE 26/E 2013 – CHIARIMENTI ALLA DISCIPLINA SULLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI

IL RECUPERO DELL'IVA – ART. 26 D.P.R. 633/72



# NOVITA' DI PRASSI

## CIRCOLARE 26/E 2013 – CHIARIMENTI ALLA DISCIPLINA SULLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI

IL RECUPERO DELL'IVA – ART. 26 D.P.R. 633/72

SOGGEZIONE DEL DEBITORE A PROCEDURE CONCORSUALI RIMASTE INFRUTTUE

IL CREDITORE PARTECIPANTE AL CONCORSO, SOGGETTO PASSIVO IVA, PUO' EMETTERE NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE SOLO QUANDO DIVIENE CERTA, NEL QUANTUM, **L' INFRUTTUOSITA' DELLA PROCEDURA**

### FALLIMENTO

SCADENZA DEL TERMINE PER LE OSSERVAZIONI AL PIANO DI RIPARTO FINALE (15 GG. DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE INVIATA AI CREDITORI)

### CONCORD. FALLIMENTARE

L' INFRUTTUOSITA' COINCIDE CON IL MOMENTO DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO

### CONCORD. PREVENTIVO

APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTIZIONE FINALE (NECESSARIA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE E CHE IL DEBITORE ADEMPIA AGLI OBBLIGHI ASSUNTI)

### LIQUID. COATTA AMM.

DECORSO DEI TERMINI (20 GG.) PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO

# NOVITA' DI PRASSI

## CIRCOLARE 26/E 2013 – CHIARIMENTI ALLA DISCIPLINA SULLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI

### IL RECUPERO DELL'IVA – ART. 26 D.P.R. 633/72

ACCORDO DI  
RISTRUTTURAZIONE DEI  
DEBITI

PUR ESSENDO TRATTATA DALLA LEGGE FALLIMENTARE, TALE PROCEDURA NON PERMETTE IL RECUPERO DELL'IVA; PERTANTO I CREDITORI PARTECIPANTI ALL'ACCORDO POSSONO EMETTERE NOTA DI VARIAZIONE IVA ESCULSIVAMENTE QUALORA NON SIA ANCORA DECORSO IL TERMINE DI 1 ANNO DALL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

PROCEDURE ESECUTIVE  
INFRUTTUOSE

COME NELLE PROCEDURE CONCORDATARIE RIMASTE INFRUTTUOSE, ANCHE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE, NON OPERA IL TERMINE DI 1 ANNO DALL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE ESSENDO LA VARIAZIONE CONSEGUENZA DI UN EVENTO CHE NON DIPENDE DALL'ACCORDO TRA LE PARTI. IL TERMINE VA INDIVIDUATO AL PIU' TARDI CON LA DICHIARAZIONE RELATIVA AL 2° ANNO SUCCESSIVO RISPETTO A QUELLO IN CUI E' SORTO IL DIRITTO STESSO

# Commissione di studio in materia fiscale O.D.C.E.C. Pescara

## DISAPPLICAZIONE DISCIPLINA DELLE SOCIETA' IN PERDITA SYSTEMICA

Risoluzione 68/E 2013

Dr. Mirko Miscia  
Dr. Pasquale Di Giulio

Montesilvano, 9 dicembre 2013



# NOVITA' DI PRASSI

**RISOLUZIONE 68/E DEL 16/10/2013**

**DISAPPLICAZIONE DISCIPLINA DELLE SOCIETA'  
IN PERDITA SISTEMICA**

**RATEIZZAZIONE IN 5 ANNI DELLA  
PLUSVALENZA PATRIMONIALE  
(ART. 86 C. 1 LETT. a), b) E C. 4 TUIR**

**INTERPELLO PRESENTATO DA UNA SOCIETA' CHE AVEVA DISMESSO UN IMMOBILE STRUMENTALE  
RIPORTANDO UNA PLUSVALENZA CHE CONTRIBUIVA AL CONSEGUIMENTO DI UN UTILE CIVILE.  
RATEIZZANDO LA PLUSVALENZA IN 5 ANNI AI SENSI DEL SUDDETTO ARTICOLO, LA SOCIETA'  
REALIZZAVA UNA PERDITA FISCALE PONENDOSI IL PROBLEMA SULL'ASSOGETTAMENTO ALLA  
DISCIPLINA DELLE SOCIETA' IN PERDITA SISTEMICA**

# NOVITA' DI PRASSI

RISOLUZIONE 68/E DEL 16/10/2013

## DISAPPLICAZIONE DISCIPLINA DELLE SOCIETA' IN PERDITA SISTEMICA

LA SOCIETA' CHIEDEVA LA DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLE SOCIETA' IN PERDITA SISTEMICA POICHE' TALE FATTISPECIE RIENTREREBBE TRA LE CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICHE PREVISTE DAL **PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 87956/2012 ALLA LETTERA "H"**

PROVVEDIMENTO DIRETTORALE N. 87956/2012, LETTERA H: "DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' IN PERDITA SISTEMICA PER LE SOCIETA' IN CUI RISULTA POSITIVA LA SOMMA ALGEBRICA DELLA PERDITA FISCALE DI PERIODO E DEGLI IMPORTI CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO IMPONIBILE PER EFFETTO DI PROVENTI ESENTI, ESCLUSI O SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA O AD IMPOSTA SOSTITUTIVA, **OVVERO DI DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE**

# NOVITA' DI PRASSI

RISOLUZIONE 68/E DEL 16/10/2013

DISAPPLICAZIONE DISCIPLINA DELLE SOCIETA'  
IN PERDITA SISTEMICA

LA SOCIETA' INTERPELLANTE RITENEVA CHE LA FATTISPECIE DESCRITTA POTESSE ESSERE SENZ'ALTRO RICONDOTTA A DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE, IN QUANTO RAPPRESENTA LA POSSIBILITA' CONCESSA AL CONTRIBUENTE DI RATEIZZARE LE PLUSVALENZE REALIZZATE NELL'OCCASIONE DI CESSIONI DI BENI STRUMENTALI IN QUOTE COSTANTI IN ALTERNATIVA ALLA TASSAZIONE NORMALE DELLE STESSE INTERAMENTE NEL PERIODO DI IMPOSTA DEL LORO REALIZZO AI SENSI DELL'ART. 86, COMMA 4 DEL TUIR

# NOVITA' DI PRASSI

**RISOLUZIONE 68/E DEL 16/10/2013**

## **DISAPPLICAZIONE DISCIPLINA DELLE SOCIETA' IN PERDITA SISTEMICA**

L'UFFICIO CON LA RISOLUZIONE 68/E DEL 2013 RICONOSCE LA RATEIZZAZIONE SULLE PLUSVALENZE PATRIMONIALI AI SENSI DELL'ART. 86, COMMA 4 DEL TUIR COME DISPOSIZIONE AGEVOLATIVA

### **ATTENZIONE**

GLI EFFETTI FISCALI DELLA DISPOSIZIONE AGEVOLATIVA DEVONO ESSERE STERILIZZATI, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLE SOCIETA' IN PERDITA SISTEMICA, NON SOLO CON RIFERIMENTO AL PERIODO DI IMPOSTA IN CUI AVVIENE IL REALIZZO, MA ANCHE IN QUELLI SUCCESSIVI AI QUALI VIENE ATTRIBUITA LA QUOTA PARTE DELLA PLUSVALENZA

# NOVITA' DI PRASSI

**RISOLUZIONE 68/E DEL 16/10/2013**

**DISAPPLICAZIONE DISCIPLINA DELLE SOCIETA'  
IN PERDITA SISTEMICA**

**VENDITA IMMOBILE STRUMENTALE (ESERCIZIO X)  
PLUSVALENZA € 200.000,00  
RATEIZZATA IN 5 ANNI**

<b>ESERCIZIO</b>	<b>UTILE/PERDITA FISCALE depurato dalla rateizzaz.</b>	<b>UTILE/PERDITA dichiarato in Unico</b>
X	20.000	-140.000
X+1	-10.000	30.000
X+2	-20.000	20.000
X+3	15.000	35.000
X+4	20.000	40.000

**Commissione di studio in materia fiscale  
O.D.C.E.C. Pescara**

**EFFICACIA DEL RAVVEDIMENTO  
OPEROSO IN PRESENZA DI  
CARENTI VERSAMENTI  
Circolare 27/E 2013**

**Dr. Mirko Miscia  
Dr. Pasquale Di Giulio**

**Montesilvano, 9 dicembre 2013**

# NOVITA' DI PRASSI

**CIRCOLARE A.E. 27/E DEL 2 AGOSTO 2013**

**EFFICACIA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN PRESENZA  
DI CARENTI VERSAMENTI**

Risoluzione n. 67/E del 23/06/2011



ERRONEA  
DETERMINAZIONE  
DELL' IMPORTO  
NECESSARIO  
PER SANARE  
L' IRREGOLARITA'  
COMMESSA

**IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PUO'  
ESSERE CONSIDERATO  
PERFEZIONATO ANCHE SOLO  
PARZIALMENTE,  
CIOE' LIMITATAMENTE  
ALL' IMPORTO VERSATO, ANCHE SE  
INFERIORE ALL' IMPORTO DOVUTO**

La Circolare  
si limita  
a ribadire  
quanto già  
chiarito  
dalla  
Risoluzione

# NOVITA' DI PRASSI

## CIRCOLARE 27/E DEL 2 AGOSTO 2013

### EFFICACIA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN PRESENZA DI CARENTI VERSAMENTI

TRIBUTO	IMPORTO	SCADENZA VERSAMENTO
6033	3.000,00	18/11/2013

TRIBUTO	IMPORTO	DATA VERSAMENTO
6033	2.000,00	08/12/2013
6033 (INT. 2,50%)	2,74	08/12/2013
8904 (SANZ. 3%)	60,00	08/12/2013

**TOTALE DELEGA  
PAGATA  
€ 2.062,74**

L'UFFICIO PRETENDERÀ LA SOLA DIFFERENZA DELL'IMPOSTA NON VERSATA PARI AD € 1.000,00 PIU' LE SANZIONI PIENE DEL 30% DIMINUIBILI AL 10% CON L'AVVISO BONARIO E INTERESSI





# NOVITA' DI PRASSI

CIRCOLARE 27/E DEL 2 AGOSTO 2013

EFFICACIA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN PRESENZA  
DI CARENTI VERSAMENTI

UN CASO  
PIU' COMPLESSO

VERSAMENTO  
EFFETTUATO  
COMPLESSIVO  
(IMPOSTA + SANZIONI  
+ INTERESSI)  
IN MISURA INFERIORE  
AL DOVUTO E SANZIONI  
E/O INTERESSI NON  
SONO COMMISURATI  
ALL' IMPOSTA VERSATA

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO  
POTRA' RITENERSI PERFEZIONATO  
(CON RIFERIMENTO  
ALLA QUOTA PARTE DELL' IMPOSTA)  
RIPROPORZIONATA AL QUANTUM  
COMPLESSIVAMENTE CORRISPOSTO  
A VARIO TITOLO

!E' NECESSARIO IMPUTARE  
PARTE DEL VERSAMENTO  
ALL' ASSOLVIMENTO DELLE SANZIONI!

Novità  
interpretativa  
introdotta  
dalla  
Circolare

# NOVITA' DI PRASSI

**CIRCOLARE A.E. 27/E DEL 2 AGOSTO 2013**

**EFFICACIA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN PRESENZA  
DI CARENTI VERSAMENTI**

TRIBUTO	IMPORTO	SCADENZA VERSAMENTO
6033	3.000,00	18/11/2013

TRIBUTO	IMPORTO	DATA VERSAMENTO
6033	2.000,00	08/12/2013
6033 (INT. 2,50)	2,74	08/12/2013
8904 (SANZ. ERRATA)	10,00	08/12/2013

**TOTALE DELEGA  
PAGATA  
€ 2.012,74**



# NOVITA' DI PRASSI

**CIRCOLARE 27/E DEL 2 AGOSTO 2013**

## **EFFICACIA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN PRESENZA DI CARENTI VERSAMENTI**

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CONSIDERERA' L'IMPORTO VERSATO, RIPROPORZIONANDO GLI IMPORTI SECONDO LE CORRETTE PERCENTUALI DI INTERESSI E SANZIONI

TRIBUTO	IMPORTO	DATA VERSAMENTO
6033	1.951,52	08/12/2013
6033 (INT. 2,50)	2,67	08/12/2013
8904 (SANZ. 3%)	58,55	08/12/2013

**TOTALE DELEGA  
PAGATA  
€ 2.012,74**

L'UFFICIO PRETENDERA' LA SOLA DIFFERENZA DELL'IMPOSTA NON VERSATA PARI AD € 1.048,48 PIU' LE SANZIONI PIENE DEL 30% DIMINUIBILI AL 10% CON L'AVVISO BONARIO E INTERESSI